



UFFICIO MODIFICHE DI STATUTO – REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 – Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- Visto lo Statuto di Autonomia dell'Università della Calabria, emanato con Decreto Rettorale n.450 del 28 febbraio 1997 – pubblicato sulla G.U. n.70 del 25 marzo 1997 e successive modificazioni;
- Visto il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 – Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
- Visto il decreto rettorale n. 752 del 19 marzo 2003 con il quale è stato emanato il Regolamento didattico del Corso di laurea in Discipline Economiche e Sociali (Classe 35);
- Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1982 del 21 giugno 2005;
- Visto il verbale del 16 maggio 2007 con il quale il Consiglio della Facoltà di Economia ha espresso parere favorevole sul Regolamento didattico del Corso di laurea in Discipline Economiche e Sociali (Classe 35), proposto dal Consiglio di Corso di laurea;
- Visto il verbale n. 5 del 10 aprile 2008 con il quale il Senato Accademico ha approvato il predetto Regolamento;

DECRETA

Il D.R. n. 752 del 19 marzo 2003, citato nelle premesse, è così modificato:

Art. 1 Valore ed efficacia del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali

1. Il presente regolamento, deliberato dal Consiglio di Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali, in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università della Calabria, consta di una "Parte generale" e di una "Parte speciale".
2. La "Parte generale" disciplina gli aspetti di base del Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali.
3. La "Parte speciale" disciplina gli aspetti organizzativi dell'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali.

Art. 2 Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali

1. Il Corso di Laurea in «Discipline Economiche e Sociali» (Classe di laurea n. 35, Scienze Sociali per lo Sviluppo, la Cooperazione e la Pace) ha l'obiettivo di formare un profilo culturale e professionale basato sulla conoscenza dei processi di mondializzazione dell'economia; delle dinamiche interculturali e di genere; delle componenti storiche culturali economiche sociali e istituzionali dello sviluppo anche a livello locale; dei processi di mutamento ambientale e di

sviluppo sostenibile. Il Corso di Laurea mira a caratterizzare tale profilo attraverso le seguenti conoscenze ed abilità:

Conoscenze nell'area delle discipline dello sviluppo e del mutamento sociale.

- Conoscenza delle politiche di pari opportunità.
 - Utilizzo efficace, in forma scritta e orale, della lingua inglese e di un'altra lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.
 - Utilizzo efficace degli strumenti per la comunicazione e la gestione delle informazioni
 - Capacità relazionali per svolgere attività di gruppo, per operare con alto grado di autonomia e per inserirsi attivamente negli ambienti di lavoro.
2. Viene riportato nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento, il Quadro generale delle attività formative del Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali. Salvo diversa indicazione, gli insegnamenti sono articolati in uno o più moduli di 6 crediti, ciascuno dei quali è affidato ad un unico titolare che ne ha la responsabilità didattica.
 3. All'interno del Corso di laurea, gli insegnamenti e le attività formative sono organizzati in modo da offrire due percorsi formativi differenziati, detti *curricula*, atti a soddisfare specifiche esigenze professionali. Di norma i *curricula* sono i seguenti:
 - a) scienze sociali per lo sviluppo territoriale e per l'ambiente (sviluppo locale);
 - b) scienze sociali per la cooperazione allo sviluppo (cooperazione allo sviluppo).
 4. Nel primo anno di corso il percorso didattico è di norma comune a tutti gli studenti. All'inizio del secondo anno gli studenti potranno scegliere uno dei due *curricula*, ciascuno dei quali articolato sia su insegnamenti comuni, sia su insegnamenti obbligatori ed opzionali di percorso.
 5. Gli insegnamenti comuni, gli insegnamenti opzionali e gli insegnamenti relativi ai percorsi ripartiti per anno di corso, i moduli e i relativi crediti formativi, nonché le declaratorie di ciascun insegnamento, sono definiti annualmente dal Consiglio di Corso di Laurea. L'elenco degli insegnamenti effettivamente attivati è pubblicato annualmente nel Manifesto degli studi.
 6. Le declaratorie degli insegnamenti sono definite in termini generali ed hanno valore orientativo, nel rispetto della libertà di insegnamento.
 7. Gli insegnamenti attivati sono di norma inquadrati nei settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento locale del corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali (come risulta dall'Allegato 1 del presente Regolamento). Tuttavia, per esigenze formative può venire attivato un numero limitato di insegnamenti al di fuori di questi settori scientifico-disciplinari, che possono venire consigliati agli studenti nell'ambito delle loro libere scelte.
 8. Il Consiglio del Corso di Laurea stabilisce le eventuali propedeuticità nell'ambito dei percorsi formativi e le comunica agli studenti all'inizio del triennio.
 9. Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali:
 - a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale o quinquennale;
 - b) quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla Facoltà di Economia su proposta del Consiglio di Corso di Laurea e ratificato dal Senato Accademico, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.
 10. Per l'ammissione Corso di Laurea è altresì necessario il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. I contenuti di tale adeguata preparazione iniziale sono indicati nell'ordinamento didattico e, più in dettaglio, insieme alle modalità di verifica, nell'articolo 15 del presente regolamento.
 11. Per conseguire la Laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria della lingua inglese e di un'altra lingua straniera a scelta, oltre l'italiano, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche (D.M. 3.11.1999, n. 509, art. 7, comma 1). La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni, riducibili nel caso di riconoscimento di crediti ottenuti prima dell'ammissione.

Art. 3 Attività formative

Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio (anche svolte all'esterno)

dell'Università), alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento.

Art. 4 Crediti formativi universitari

1. L'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali è articolato in crediti.
2. Per credito formativo universitario si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali.
3. La quantità media di lavoro di apprendimento che deve svolgere in un anno uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti. Al credito, di norma, corrispondono 25 ore di lavoro dello studente.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
5. L'articolazione dei crediti prevista per il Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali è riportata nel Quadro Generale delle attività formative allegato al presente regolamento (Allegato 1) di cui costituisce parte integrante.
6. Il Consiglio di Corso di Laurea potrà riconoscere come crediti formativi universitari le conoscenze e le abilità culturali e professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università.

Art. 5 – Modalità di passaggio al Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali e trasferimenti da altri Atenei

1. Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali gli studenti precedentemente iscritti ad un Corso di Laurea della Università della Calabria, ovvero ad un Corso di Laurea di altra Università.
2. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente proveniente da altro corso di laurea della Università della Calabria, o da altro corso di laurea presso altri Atenei, al fine della prosecuzione degli studi nel Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali, è di competenza del Consiglio di Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali. Compete altresì al Consiglio di Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali la valutazione dell'avvenuto accertamento del possesso dell'adeguata preparazione iniziale di cui all'art. 16 del presente Regolamento.
3. È altresì competenza del Consiglio di Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali la verifica della condizione dello studente rispetto a quanto specificato all'articolo 19 del presente Regolamento.
4. Alla domanda intesa ad ottenere il nulla osta al trasferimento al Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali dell'Università della Calabria da altro Ateneo deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna attività formativa per la quale lo studente abbia superato la relativa prova, la data dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali richiedano il trasferimento da altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare una descrizione dei contenuti di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti nell'Università di provenienza.
5. Gli studenti devono presentare tra l'1 giugno e il 31 agosto, all'Area Didattica e all'Ufficio Protocollo della Facoltà di Economia, la domanda intesa ad ottenere il passaggio al Corso di Laurea. Entro tale data, sulla base del numero comunicato dall'Area Didattica delle rinunce o abbandoni degli anni precedenti, sarà deciso dal Corso di Laurea il numero di posti disponibili per passaggi e trasferimenti. Le domande saranno prese in considerazione secondo il numero di crediti pertinenti al Corso di Laurea e alle relative votazioni. La domanda intesa ad ottenere il nulla osta al trasferimento al Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali dell'Università della Calabria da altro Ateneo deve pervenire tra l'1 giugno ed il 31 agosto. La delibera del Consiglio di Corso di Laurea deve aversi entro il 20 settembre. Il foglio di congedo deve pervenire di norma entro il primo ottobre. Le iscrizioni devono essere regolarizzate entro il 15 ottobre.

6. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di passaggio e fino alla effettiva iscrizione al nuovo corso, lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera.

Art. 6 Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti in possesso di un titolo di studio universitario.

1. Chiunque sia già in possesso di un titolo di studio universitario può chiedere l'iscrizione ad un anno successivo al primo del Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali ed il riconoscimento di tutta o di parte dell'attività formativa completata per l'acquisizione del titolo di studio posseduto.
2. Per l'iscrizione al Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali per il conseguimento di un titolo universitario identico per nome, durata e classe a quello già posseduto, occorre presentare motivata istanza al Consiglio del Corso di Laurea. L'iscrizione è consentita solo in caso di approvazione del Consiglio del Corso di Laurea.
3. Le deliberazioni in merito all'accoglimento dell'istanza, all'anno di corso al quale lo studente viene iscritto ed al riconoscimento di tutta o parte della precedente carriera in termini di crediti ed attività formative sono di competenza del Consiglio di Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali, conformemente ai criteri predeterminati dalla Facoltà sulla base delle proposte elaborate dallo stesso Consiglio di Corso di Laurea. Compete altresì al Consiglio di Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali la valutazione dell'adeguata preparazione iniziale di cui all'art. 16 del presente Regolamento e la verifica della condizione dello studente rispetto a quanto specificato all'art. 19 del presente Regolamento. Le domande potranno essere accolte, senza possibilità di deroghe, solo se il numero degli iscritti a quell'anno di corso è inferiore a quello dei posti a suo tempo messi a concorso per l'immatricolazione al Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali.
4. Alla domanda intesa ad ottenere l'iscrizione ad anni successivi al primo di quanti siano in possesso di un titolo di studio universitario deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante il titolo di studio universitario posseduto, l'anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente abbia superato la relativa prova per i quali chiede il riconoscimento, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano conseguito il titolo presso altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare una descrizione dei contenuti di ciascuna delle attività formative.
5. La domanda di cui al comma precedente deve pervenire tra l'1 Giugno ed il 31 luglio all'Area Didattica e all'Ufficio Protocollo della Facoltà di Economia. La deliberazione da parte del Consiglio di Corso di Laurea si avrà entro la data di inizio del primo periodo didattico del Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali dell'anno accademico immediatamente successivo.

Art. 7 Ammissione a singole attività formative

1. Chiunque sia in possesso di titolo idoneo per l'ammissione a corsi di studio universitari, abbia interesse ad accedere all'attività didattica dell'Università per motivi di aggiornamento culturale e professionale, o al fine di acquisire i requisiti curriculari necessari all'iscrizione ad un Corso di Laurea Specialistica, può chiedere l'iscrizione ad una o più attività formative specifiche.
2. L'accettazione dell'istanza è subordinata al parere favorevole da parte del Consiglio di Corso di studio.
3. Alla conclusione delle attività formative l'iscritto ha diritto a sostenere le relative prove di accertamento del profitto. E' altresì diritto dell'iscritto avere regolare attestazione delle attività formative svolte e dell'esito dell'accertamento del profitto. I crediti acquisiti mediante il superamento delle prove di accertamento del profitto relativo a singole attività formative possono essere riconosciuti e convalidati nel caso che lo studente si iscriva successivamente a un corso di studio.

Art. 8 Articolazione ed organizzazione dei corsi di insegnamento

1. Gli insegnamenti del Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali sono articolati in moduli di 6 crediti, salvo diversa indicazione.
2. Ciascun modulo è affidato ad un unico titolare che ne avrà la responsabilità didattica e parteciperà alla verifica del profitto dello studente per l'attività formativa di cui il modulo è parte.
3. Il Consiglio di Corso di Laurea può deliberare che uno o più insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata siano mutuati da altri corsi di studio, anche appartenenti a classi diverse, acquisito il parere

favorevole del Consiglio di Corso di Laurea cui l'insegnamento fa capo e fermo restando il requisito della presenza di identici obiettivi formativi dell'insegnamento. La mutuaione, proposta dal Consiglio di Corso di Laurea, è deliberata dal Consiglio della/e Facoltà competente/i.

4. I corsi che prevedono cinque o sei ore di lezione settimanali sono impartiti in non meno di tre giorni alla settimana.
5. I corsi che prevedono, in aggiunta alle lezioni, consistenti attività didattiche di natura diversa da queste, quali ad esempio laboratori didattici, seminari, lezioni interdisciplinari, dibattiti, interventi di esperti e docenti esterni, ed altre, possono regolare l'orario ed il calendario delle attività didattiche e formative secondo le modalità proposte dal titolare del corso ed approvate dal Consiglio di Corso di Laurea.
6. In presenza di particolari esigenze didattiche è possibile prevedere che un corso si estenda su più di un periodo didattico.

Art. 9 Orario delle lezioni e di ricevimento degli studenti

1. L'orario delle lezioni è predisposto dalla Facoltà di Economia, sulla base delle proposte formulate dal Consiglio di Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali.
2. Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni, delle altre attività didattiche e gli orari di ricevimento degli studenti da parte dei professori di ruolo sono esposti in appositi Albi a cura della Facoltà e resi pubblici per via telematica anche sul sito del Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali (www.economia.unical.it/DES/).
3. Il ricevimento studenti deve avvenire almeno una volta alla settimana durante il periodo di svolgimento del corso. All'infuori del suddetto periodo la frequenza minima del ricevimento può scendere a una volta ogni 15 giorni.
4. Ciascun professore di ruolo è tenuto a comunicare al management del Corso di Laurea Discipline Economiche e Sociali un orario settimanale di ricevimento degli studenti. Il management didattico provvederà alla pubblicizzazione degli orari sia attraverso l'affissione delle relative informazioni nelle bacheche esterne, sia per via telematica sul sito del Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali (www.economia.unical.it/DES/).
5. Modifiche dell'orario settimanale di ricevimento possono essere comunicate per via telematica alla messaggeria docenti sul sito della Facoltà di Economia.

Art. 10 Verifiche del profitto degli studenti

1. La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative previste dal Regolamento didattico del Corso di Laurea.
2. La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento può non prevedere una votazione, ma soltanto una valutazione di 'superamento' (che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti). La verifica del profitto per le attività formative per le quali non sia prevista una votazione potrà essere demandata anche ad un singolo professore di ruolo o ricercatore.
3. Il numero annuale degli appelli e la loro distribuzione entro le sessioni indicate sono stabiliti dalla Facoltà di Economia su proposta del Consiglio di Corso di Laurea, tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità.
4. In ciascuna sessione lo studente in regola con l'iscrizione e le tasse relative può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutte le prove di accertamento del profitto delle attività formative di cui possiede l'attestazione di frequenza e che si riferiscono a corsi già conclusi.
5. E' preliminare allo svolgimento delle prove di accertamento del profitto, e condizione per la loro validità, la verifica da parte della commissione esaminatrice dell'identità del candidato.
6. L'accertamento del profitto per attività formative diverse dai corsi di insegnamento, quali seminari, esercitazioni e tirocini, può avvenire anche al di fuori dei periodi destinati alle sessioni di esame.
7. Per i corsi di insegnamento la prova di accertamento del profitto può essere in forma scritta, in forma orale, e in forma scritta e orale anche utilizzando modalità di accertamento del profitto a risposta multipla, anche informatizzate, come forma concorrente di accertamento, nonché come forma di ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto. Il superamento dell'accertamento del profitto in una di tali forme può essere requisito per l'ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto.
8. Possono essere considerati in sede di esame anche gli elementi acquisiti nel corso di esercitazioni e

- seminari svolti durante i corsi di insegnamento, anche se valutati dal solo responsabile degli stessi, purché sia incaricato dal professore titolare del corso.
9. Le modalità dell'accertamento del profitto per i corsi di insegnamento sono stabilite dal Presidente della Commissione in accordo con il Regolamento e le delibere del Consiglio di Corso di Laurea. L'accertamento del profitto è individuale.
 10. Qualora sia prevista una votazione, l'accertamento del profitto si conclude con un giudizio di approvazione espresso in trentesimi. Il giudizio deve essere formalizzato dalla Commissione esaminatrice in apposito verbale redatto contestualmente all'esame, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e dagli esaminatori.
 11. Non è consentito ripetere un esame di profitto già sostenuto con esito positivo e il cui verbale è stato sottoscritto.
 12. Qualora sia prevista una votazione, l'esame è superato se la votazione ottenuta è non inferiore a diciotto trentesimi. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di trenta trentesimi, è subordinata alla valutazione unanime della commissione.
 13. Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.
 14. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza.
 15. I calendari delle prove per la valutazione del profitto per le singole attività formative sono resi pubblici dalla Facoltà di Economia, anche per via telematica, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle sessioni.

Art. 11 Commissioni per l'accertamento del profitto

1. Le Commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Discipline Economiche e Sociali e sono, di norma, composte da 3 membri. La Commissione opera validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente
2. Le Commissioni sono nominate all'inizio dell'anno accademico per la sua intera durata.
3. La Commissione è presieduta dal professore titolare del corso.
4. Possono far parte della Commissione professori di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento di materie afferenti al settore disciplinare o a settore affine, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo. Possono altresì fare parte delle Commissioni cultori della materia.
5. Ove necessario, il Presidente della Commissione può richiedere al Presidente del Consiglio di Corso di laurea la nomina di un congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.
6. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un docente di ruolo o a contratto, professore incaricato stabilizzato, ricercatore confermato o assistente del ruolo ad esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare cui il corso è attribuito, o a settore scientifico-disciplinare affine.
7. Il Presidente della Commissione fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.
8. Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali provvede alla nomina di un sostituto.
9. Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.
10. Qualora l'accertamento del profitto e la determinazione del voto finale avvenga sulla base anche dell'esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o dei risultati relativi ad eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori anche di gruppo svolti durante il corso, tale modalità è comunicata agli studenti nella prima settimana del corso.
11. I Presidenti delle Commissioni di esami sono responsabili della tenuta dei registri di esami dal momento in cui questi sono ritirati presso i competenti uffici amministrativi sino a quando essi sono riconsegnati agli stessi. Nel caso di adozione di modalità automatiche e informatizzate di

verbalizzazione delle prove di accertamento del profitto i registri degli esami cartacei saranno altresì sostituiti da equivalenti registrazioni elettroniche.

Art. 12 Modalità di accertamento della conoscenza delle lingue dell'Unione Europea

Il corso di Laurea in Discipline economiche e sociali prevede l'insegnamento obbligatorio della lingua inglese e di un'altra lingua dell'Unione Europea quali attività formative di base comuni a tutti gli studenti. Le modalità di accertamento della conoscenza in forma scritta ed orale corrispondono alla normale verifica del profitto espressa in trentesimi, come stabilito dall'art. 10.

Art. 13 Prova finale per il conseguimento del titolo

1. Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'Ordinamento didattico del Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali, tranne quelli relativi alla prova finale stessa, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
2. La prova finale per il Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali consiste nella presentazione e discussione di un elaborato accademico scritto, di media lunghezza, prodotto sotto la guida di un titolare di insegnamento del corso, vertente su tematiche disciplinari caratterizzanti il percorso formativo. L'elaborato può eventualmente essere connesso a tematiche specifiche svolte durante le attività di stage o tirocinio, ove previsti, a condizione che tali attività siano certificate da un tutor e accompagnate da una relazione finale. La prova finale consente allo studente di acquisire gli ulteriori 6 crediti necessari per il compimento degli studi.
3. Lo studente, per poter partecipare alle sessioni delle prove finali previste dal calendario accademico, deve presentare presso l'Area Didattica domanda di ammissione alla prova finale entro i termini stabiliti dal Consiglio di Corso di Laurea.
4. Ai fini del conseguimento del titolo è necessario acquisire il punteggio minimo di sessantasei centodecimi. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di centodieci centodecimi, è subordinata all'accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.
5. Le Commissioni per la valutazione della prova finale e per la proclamazione pubblica sono nominate dal Preside della Facoltà su proposta del Consiglio del Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali. Le Commissioni per la valutazione della prova finale sono composte da un minimo di cinque membri, di cui almeno due professori di ruolo dell'Ateneo, responsabili di insegnamento nella Facoltà di Economia. Possono far parte della Commissione professori di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo.
6. Il verbale è redatto contestualmente alla prova, eventualmente con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della Commissione.
7. I Presidenti delle commissioni sono tenuti a trasmettere all'ufficio competente i verbali delle prove effettuate al termine delle prove stesse.
8. Il voto di laurea è espresso in centodecimi con l'attribuzione eventuale della lode ed è costituito dalla media ponderata delle votazioni espresse in trentesimi riportate negli esami di profitto e nella prova finale sulla base di complessivi 180 crediti. Per ogni lode conseguita dallo studente in attività formative di 6cfu si aggiungono 0.1998 punti.¹

¹ Il punteggio aggiuntivo della lode è calcolato in base al criterio consuetudinario per cui ad un insegnamento che vale 10 cfu in caso di attribuzione della lode si aggiungono al voto massimo (30) punti 0,333, pari ad un terzo di punto. Per cui, se:
 $0.333 : 10\text{cfu} = x : 1\text{cfu}$, allora : $x = 0.033$

1 cfu = 0.033 punti

4 cfu = 0.132 p.

5 cfu = 0.166 p.

6 cfu = 0.1998 p.

7 cfu = 0.231 p.

10 cfu = 0.333 p.

Al fine di stimolare e premiare la regolarità del conseguimento della laurea, per gli studenti a tempo pieno, che abbiano regolarmente compiuto gli studi entro i tre anni² e rientrano nella 5° sessione prova finale (settembre), ovvero per gli studenti a tempo parziale, che abbiano regolarmente compiuto gli studi entro il sesto anno, il voto finale di laurea è incrementato da 6 a 10 punti rispetto alla media sino al raggiungimento del punteggio massimo di 110/110 e lode. Allo studente che, invece, completi gli studi entro i tre anni e rientra nella 6° sessione prova finale (ottobre) è attribuito un incremento da 3 a 5 punti rispetto alla media sino al raggiungimento del punteggio massimo di 110/110 e lode. (vedi Tabella 2 allegata al presente regolamento).

La commissione dispone inoltre di un massimo di 5 punti da attribuire alla prova finale in sede di seduta di laurea.

9. Le prove finali per il conferimento del titolo universitario sono pubbliche, al pari degli esami di profitto.
10. I calendari delle prove per la valutazione finale sono resi pubblici dalla Facoltà di Economia, anche per via telematica, almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni.
11. La responsabilità della pubblicizzazione dei calendari delle prove per la valutazione finale è del Preside di Facoltà.

Art. 14 Piani di Studio

1. Il Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali predispone ogni anno accademico un piano di studio statutario che viene riportato nel Manifesto degli studi.
2. Lo studente, al fine di conseguire il titolo di studio, può seguire il piano di studio predisposto dal Consiglio di Corso di Laurea o presentare un piano di studio individuale, purché conforme a quanto previsto dal presente Regolamento e nell'ambito delle attività formative offerte.
3. Lo studente regolarmente in corso, non regolarmente in corso o fuori corso può ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti non siano stati ancora acquisiti.
4. I piani di studio individuali sono soggetti all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea.
5. Nel caso di indicazione nel piano di studio individuale di insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, i crediti acquisiti a seguito di prove di accertamento del profitto sostenute con esito positivo rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le votazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti ai fini del calcolo del voto finale.
6. Ai fini del conseguimento del titolo di studio gli esami o le prove in soprannumero non sono obbligatori.
7. La data di presentazione dei piani di studio individuali non può oltrepassare il 31 ottobre. I piani di studio individuali dovranno essere approvati dal Consiglio di Corso di Laurea ed essere trasmessi all'Area Didattica entro il 30 novembre.

Art. 15 Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero

Studenti in uscita

1. Lo studente interessato al riconoscimento di attività formative che intende svolgere all'estero è tenuto a presentare in tempo utile una domanda al Consiglio del Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all'estero (compresi il numero di crediti ed una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezione e di esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto) e di cui intende richiedere il riconoscimento. Il Consiglio di Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali delibera, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, su quali siano le frequenze, le attività formative, se del caso, i relativi settori scientifico-disciplinari, ed i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente. Qualora le attività formative da svolgere presso Università

² Per terzo anno di corso si intende quello calcolato a partire dalla prima iscrizione al Corso di Laurea DES.

estere non siano previste nel piano di studio dello studente, il Consiglio di Corso di laurea invierà all'Area Didattica apposita delibera indicante la variazione del piano di studio. Quest'ultima deve essere recepita con decorrenza dalla data della stessa delibera, ovvero per l'anno accademico in corso e non per quello successivo.

2. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente, il Consiglio di Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali delibera il riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, se del caso, i relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti, e dell'esito dell'eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente.
3. Lo studente può presentare al Consiglio di Corso di Laurea istanza di riconoscimento in itinere delle attività formative svolte presso Università estere diverse da quelle autorizzate, motivando adeguatamente la ragione della difformità.
4. Su tali istanze il Consiglio di Corso di Laurea esprime parere con urgenza. La delibera del Consiglio di Corso di Laurea ai fini del riconoscimento non è necessaria (a) nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dalla Facoltà tabelle di equivalenza tra attività formative tenute presso le Università coinvolte, o (b) ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato il sistema di trasferimento dei crediti ECTS.
5. Copia delle delibere del Consiglio di Corso di Laurea per il riconoscimento delle attività formative degli studenti in mobilità (Erasmus) deve essere trasmessa all'Ufficio Socrates dell'Ateneo.

Studenti in entrata

6. Gli studenti in mobilità, in entrata nell'Ateneo, devono essere considerati, a tutti gli effetti, studenti di questo Ateneo attraverso la formalizzazione della loro iscrizione all'Area Didattica – Settore Segreterie studenti, con rilascio di eventuale matricola provvisoria e libretto di studi.
7. I dati relativi agli esami sostenuti, riportati sugli statini e sul registro, nonché i dati dei verbali degli esami, devono essere inclusi nella base dati dell'Area Didattica. Tali procedure devono essere contemplate anche in caso di nuove disposizioni per la registrazione automatizzata degli esami sostenuti da parte degli studenti.
8. I professori del Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali che esaminano uno studente Erasmus devono compilare in duplice copia lo statino d'esame. Una copia deve essere trasmessa all'Area Didattica – Settore Segreterie studenti - secondo l'iter seguito per tutti gli studenti dell'Ateneo, l'altra deve essere trasmessa al coordinatore ECTS di Facoltà che a sua volta trascrive i risultati dei singoli esami su un apposito modulo denominato "Transcript of Records", che invia in duplice copia all'Ufficio Socrates insieme agli statini. I "Transcript of Records" sono debitamente firmati dal coordinatore ECTS di Facoltà e dal coordinatore istituzionale Socrates dell'Ateneo. L'Ufficio Socrates provvede ad inviare i "Transcript of Records" alle Università partner.

Art. 16 Adeguata preparazione iniziale necessaria e modalità di valutazione

1. Agli studenti che vogliono iscriversi al Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali si richiede una adeguata preparazione iniziale che riguarda:
 - a. Corretta capacità di espressione scritta nella lingua italiana;
 - b. Conoscenze di base della storia moderna e contemporanea;
 - c. conoscenza di base di almeno una lingua tra: inglese, francese, tedesco, spagnolo, oltre alla conoscenza della lingua italiana;
 - d. Conoscenze di base della geografia politica ed economica mondiale.
2. La preparazione iniziale è accertata con modalità stabilite dal Consiglio del Corso.
3. L'accertamento di eventuali carenze formative comporta l'adempimento da parte dello studente di specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Per gli studenti che, in base alla prova di accertamento di cui al comma precedente, risultino dover adempiere ad obblighi formativi aggiuntivi, vengono organizzati (in anticipo o in parallelo alle attività dei primi periodi) appositi corsi di recupero. Tali corsi si concludono con una prova finale di verifica. L'obbligo formativo si estingue con il superamento della prova.

Art. 17 Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno

1. Il Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali prevede un percorso formativo per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tale percorso formativo è articolato su un impegno medio annuo dello studente corrispondente all'acquisizione di non meno di 30 e non più di 48 crediti
2. Tasse e contributi a carico degli studenti non impegnati a tempo pieno sono indicati nel Manifesto annuale degli studi, tenendo in debito conto il minore onere per l'Università che deriva dalla ridotta intensità del loro impegno negli studi.
3. All'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione lo studente può autonomamente richiedere di seguire un percorso formativo "non a tempo pieno" all'atto dell'immatricolazione e dell'iscrizione. Il percorso formativo per gli studenti impegnati non a tempo pieno comprende tutte le attività formative previste dal curriculum formativo degli studenti "con impegno a tempo pieno". Lo studente "non a tempo pieno" seguirà a sua scelta, ma in base alle propedeuticità stabilite dal Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali, le attività formative corrispondenti a 30 o 48 crediti erogate per ogni periodo didattico, seguendo l'altra metà nell'anno accademico successivo, fino al completamento dei crediti previsti per il conseguimento della laurea (180 CFU). Lo studente con impegno non a tempo pieno presenta il proprio piano di studi entro il 31 ottobre di ciascun anno. Le sessioni di esame sono quelle previste per gli studenti con impegno a tempo pieno.
4. Il Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali valuterà anno accademico per anno accademico l'eventuale organizzazione di specifiche attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno che potranno essere svolte anche in orario serale. Il Consiglio di Corso di Laurea potrà decidere di consentire l'accesso a tali attività formative anche agli studenti impegnati a tempo pieno.
5. Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati non a tempo pieno, indicando l'anno cui chiede di essere iscritto. Lo studente impegnato non a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati a tempo pieno, indicando l'anno del Corso di Laurea cui chiede di essere iscritto. In entrambi i casi:
 - a. La richiesta deve essere inoltrata all'Area Didattica e all'Ufficio Protocollo della Facoltà di Economia tra l'1 giugno ed il 31 agosto;
 - b. Il passaggio ha luogo all'inizio dell'Anno Accademico immediatamente successivo;
 - c. Il Consiglio di Corso di Laurea delibera entro il 15 settembre.

Art. 18 Corsi intensivi

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 390/91, il Consiglio di Corso di Laurea può prevedere l'attivazione di corsi intensivi di supporto o di recupero finalizzati ad una più efficace fruizione dell'offerta formativa da parte degli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio.
2. Tali corsi possono avere luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche ed in orari serali.

Art. 19 Studenti "regolarmente in corso", "non regolarmente in corso" e "fuori corso"

1. E' ammesso regolarmente al secondo anno di corso lo studente con impegno a tempo pieno che al termine delle sessioni d'esame del primo anno risulti in regola con i debiti formativi e abbia acquisito almeno 48 crediti. E' altresì ammesso regolarmente al secondo anno lo studente non a tempo pieno che sia nelle medesime condizioni ed abbia acquisito almeno 30 crediti.
2. E' ammesso regolarmente al terzo anno di corso lo studente a tempo pieno che, al termine delle sessioni d'esame del secondo anno, risulti in regola con gli obblighi derivanti dal rapporto di tutorato e abbia acquisito almeno 96 crediti. E' altresì ammesso regolarmente al terzo anno lo studente non a tempo pieno che sia nelle medesime condizioni ed abbia acquisito almeno 78 crediti.
3. Per il passaggio regolare al quarto, al quinto ed al sesto anno di corso lo studente che ha optato per l'impegno non a tempo pieno dovrà acquisire rispettivamente almeno 90, 120 e 150 crediti.

4. Lo studente che non possenga i requisiti per l'iscrizione regolare all'anno successivo viene considerato non regolarmente in corso. Egli resterà in tale condizione fino a quando non soddisfi i requisiti per essere considerato regolarmente in corso o non venga a trovarsi nella condizione di fuori corso.
5. Viene considerato fuori corso lo studente che, pur avendo seguito il Corso di Laurea per l'intera sua durata, non abbia acquisito entro il 31 dicembre immediatamente successivo alla fine dell'ultimo anno di iscrizione tutti i crediti richiesti per il conseguimento del titolo.
6. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 46 del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente che abbia rinunciato agli studi o che sia in corso nella decadenza può chiedere il riconoscimento della precedente carriera.

Art. 20 Disposizioni sugli obblighi di frequenza.

1. Lo studente ha il diritto e il dovere di frequentare le lezioni e di partecipare attivamente e criticamente a tutte le attività formative previste dal corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali.
2. Le modalità di accertamento della frequenza sono stabilite da ciascun docente.
3. Lo studente ha diritto in ogni caso, sempre che ne faccia richiesta all'inizio della lezione e previa esibizione del libretto di iscrizione al rilascio da parte del professore di ruolo di una dichiarazione attestante la sua presenza alla lezione.

Art. 21 Tutorato

1. Nel Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali è istituito un servizio di Tutorato per gli studenti. Obiettivo del Tutorato è quello di orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.
2. Tra le attività di Tutorato per gli studenti sono comprese:
 - a) quelle relative all'“accoglienza”, cioè al sostegno dello studente immatricolato nei primissimi mesi della sua esperienza universitaria;
 - b) le attività didattiche di sostegno, individuali e di gruppo, per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al superamento delle prove di accertamento del profitto;
 - c) i corsi intensivi di cui all'art. 18 del presente Regolamento;
 - d) le attività per l'inserimento nel mondo del lavoro.
3. Le attività di Tutorato possono avere luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche ed in orari serali
4. Responsabile delle attività di Tutorato è il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea che può delegare tale compito ad un suo delegato scelto tra i professori di ruolo ed i ricercatori membri del Consiglio di Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali.
5. Entro il primo mese dall'immatricolazione o iscrizione ad anni successivi a ciascuno degli studenti è attribuito un tutor tra i professori di ruolo ed i ricercatori afferenti al Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali. L'attribuzione sarà realizzata dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea garantendo una distribuzione uniforme degli studenti tra i professori di ruolo ed i ricercatori.
6. Gli studenti immatricolati nel corso del primo anno degli studi hanno l'obbligo di incontrare almeno due volte il loro tutor, salvo diverse indicazioni comunicate dal Consiglio di Corso di Laurea ad inizio di ogni anno accademico.
7. Gli studenti incontrano il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.

Art. 22 Attività di Tirocinio

1. Sulla base delle disponibilità sono attivati tirocini formativi.
2. Possono accedere al tirocinio gli studenti iscritti almeno al secondo anno di corso che abbiano superato insegnamenti congruenti con il tirocinio.

3. Il tirocinio si svolge sotto la guida di un docente titolare di insegnamento e la frequenza deve essere certificata dal soggetto ospitante e dal docente stesso. A conclusione dello svolgimento del tirocinio lo studente redige una relazione.
4. Lo svolgimento del tirocinio non dà diritto all'acquisizione di crediti formativi, e non è sostitutivo allo svolgimento della prova finale.

Art. 23 Verifica e aggiornamento

1. Il presente regolamento è rivisto, ed eventualmente aggiornato, con una periodicità non superiore a 3 anni, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa.
2. In tale occasione, il Consiglio di Corso di Laurea verifica anche la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei crediti acquisiti dagli studenti. I crediti i cui contenuti conoscitivi siano dichiarati obsoleti verranno considerati come non acquisiti nelle carriere degli studenti che abbiano superato a suo tempo le relative prove di accertamento.
3. Le attestazioni di frequenza relative ad attività formative i cui contenuti conoscitivi siano dichiarati obsoleti verranno considerate come non acquisite.

Art. 24 Programmazione, coordinamento e verifica della qualità e dell'efficacia delle attività formative

1. Ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento didattico di Ateneo, entro il 31 Dicembre di ogni anno il Consiglio di Corso di Laurea realizza il monitoraggio e la valutazione delle attività didattiche dell'anno accademico precedente, comprese quelle relative al tutorato. In tale verifica sono esaminati in particolare i risultati conseguiti dagli studenti nelle diverse attività formative, e le valutazioni da essi fornite sulle stesse.
2. Nella realizzazione di tali attività, il Consiglio di Corso di Laurea collabora con il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo e con altri organismi preposti al monitoraggio e alla valutazione.

Art. 25 Norme transitorie riguardanti la prosecuzione e conclusione degli studi secondo gli ordinamenti didattici previgenti

1. Agli studenti già iscritti al Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento didattico, che non presentino dichiarazioni di opzione al nuovo ordinamento, è assicurata la conclusione dei corsi di studio ed il rilascio del relativo titolo.

Allegato 1

Quadro generale delle attività formative del Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali (n. 35 - delle lauree in scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace), per ambiti e settori scientifico-disciplinari con relativi cfu.

Attività formative di base		CFU	Settori scientifico disciplinari
Attività formative di base	Discipline giuridico-politiche		IUS/09 : ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
			SPS/04 : SCIENZA POLITICA
	Discipline storico-antropologiche		SECS-P/12 : STORIA ECONOMICA
			M-STO/04 : STORIA CONTEMPORANEA
			SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI
	Istituzioni di economia e politica economica		SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA
			SECS-P/02 - POLITICA ECONOMICA
			SECS-P/03 - SCIENZA DELLE FINANZE
			SECS-P/06 - ECONOMIA APPLICATA
	Totale Attività formative di		

Attività formative caratterizzanti		CFU	Settori scientifico disciplinari	
Attività formative caratterizzanti	Cooperazione e sviluppo		SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA	
			SECS-P/02 : POLITICA ECONOMICA	
			SECS-P/06 : ECONOMIA APPLICATA	
	Discipline antropologiche		SECS-S/03 : STATISTICA ECONOMICA	
			SECS-S/04 : DEMOGRAFIA	
			SECS-S/05 : STATISTICA SOCIALE	
	Geografia e organizzazione del territorio		ICAR/20 : TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	
			M-GGR/02 : GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA	
	Sociologia e sistemi sociali e politici		SPS/07 : SOCIOLOGIA GENERALE	
			SPS/09 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO	
			SPS/10 - SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO	
			SPS/11 - SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI	
	Totale Attività caratterizzanti			

Attività affini o integrative		CFU	Settori scientifico disciplinari
Attività affini e integrative	Discipline giuridiche		IUS/09 : ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
			IUS/10 : DIRITTO AMMINISTRATIVO
	Istituzioni per lo sviluppo		SPS/04 : SCIENZA POLITICA
			IUS/14 : DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
	Informatica		INF/01 : INFORMATICA
			ING-INF/05 : SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

		Totale Attività affini e integrative		
Crediti aggregati di sede		CFU	Settori scientifico disciplinari	
Di sede	Ambito aggregato per crediti di sede		-LIN/12 : LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE	
	Totale crediti aggregati di sede			
Altre attività formative		CFU	Tipologie	
Altre attività formative	A scelta dello studente		Insegnamenti non compresi fra le attività di base e caratterizzanti	
	Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera		Prova finale	
			Lingua straniera	
	Altre (art.10, comma1, lettera f)		Ulteriori conoscenze linguistiche	
			Abilità informatiche e relazionali	
		Tirocini		
		Altro		
Totale Altre attività formative				
		Totale generale	CFU	

Tabella 2. Schema di attribuzione dell'incremento ("bonus") nel punteggio finale di laurea.

Media/30	Media/110	Bonus MAX 10 p.t. (entro 5° sessione finale- settembre-) (18:x=30:10)	Media/110 Bonus	Bonus MAX 5 p.ti (entro 6° sessione finale-ottobre) (18:x=30:5)	Media/110+ Bonus
18	66,0	6	72,0	3	69,0
19	69,7=70	6,3	76,3=76	3,16	73,16=73
20	73,3=73	6,6	79,6=80	3,3	76,3=76
21	77,0	7	84,0	3,5	80,5=81
22	80,7=81	7,3	88,3=88	3,6	84,6=85
23	84,3=84	7,6	91,6=92	3,83	87,83=88
24	88,6=89	8	97,0	4	93,0
25	91,7=92	8,3	100,3=100	4,16	96,16=96
26	95,3=95	8,6	103,6=104	4,3	99,3=99
27	99,0	9	108,0	4,5	103,5=104
28	102,7	9,3	110 e lode	4,6	107,3=107
29	106,3	9,6	110 lode	4,8	110 lode
30	110,0	10	110 lode	5	110 lode

Nota alla tab.2

VOTO = ROUND(MEDIA*11/3)+BONUS
 SE VOTO > 111 ALLORA IL VOTO SARA' = 110 E LODE
 ALTRIMENTI 110 ≤ VOTO ≤ 111 ALLORA IL VOTO SARA' = 110
 SE VOTO < 110 ALLORA IL VOTO SARA' = VOTO
 ROUND = FUNZIONE DI ARROTONDAMENTO

IL RETTORE
 (Prof. Giovanni LATORRE)

ET